Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 ottobre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 12 OTTOBRE 1963:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche.

Concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Concorso per esami a quindici posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

(8385 a 8388)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. 1338.

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, ad acquistare un immobile.

N. 1338. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 10.000.000, dai signori Salvadori Carlo fu Domenico e Fracassi Ines in Salvadori fu Adolfo, un piccolo fabbricato, con annesso terreno, della superficie complessiva di mq. 480, sito in Brescia, distinto in catasto alla Sezione censuaria di Sant'Alessandro, mappale 4620, confinante con la proprietà dell'Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1339.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Michele Arcangelo », con sede nella frazione Antria del comune di Arezzo.

N. 1339. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Michele Arcangelo », con sede nella frazione Antria del comune di Arezzo, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1340.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Biagio », con sede in Frassineto del comune di Arezzo.

N. 1340. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Biagio », con sede in Frassineto del comune di Arezzo, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1341.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Giovanni Battista », con sede nella frazione Lama del comune di Caprese Michelangelo (Arezzo).

N. 1341. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Giovanni Battista », con sede nella frazione Lama del comune di Caprese Michelangelo (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1342.

Estinzione delle Opere pie « Opera pia Sant'Antonio », « Causa Pia Bonomi » e « Legato Turati », con sede in Gallarate.

N. 1342. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie « Opera pia Sant'Antonio », « Causa Pia Bonomi » e « Legato Turati », con sede in Gallarate, vengono dichiarate estinte ed i residui patrimoni vengono devoluti all'Ente comunale di assistenza di Gallarate.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 160. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1963.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1960 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 211, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti del predetto Comitato, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1963, regi-

stro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 336, con il quale a decorrere dalla data del decreto stesso il dottor Pompilio Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato è stato nominato membro effettivo del Collegio predetto con funzioni di presidente;

Vista la lettera n. 138915, in data 20 giugno 1963, con la quale il Ministero del tesoro, nel comunicare che il dott. Pompilio Pasquale è stato destinato ad altro incarico, ha designato in sua sostituzione, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 11 agosto 1960, numero 933, il dott. Lorenzo Peynetti, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del triennio in corso (17 dicembre 1960-16 dicembre 1963) il dott. Lorenzo Peynetti, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in sostituzione del dott. Pompilio Pasquale, con funzioni di presidente del medesimo Organo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1963

Il Ministro per l'industria ed il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1963
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 153

(8723)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Precisazione dei confini del vincolo, già deliberato, sulla zona sita nell'ambito dei comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (art. 1, n. 4);

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 dicembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Lugano (Ceresio), sita nell'ambito dei comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Brusimpiano e Porto Ceresio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con la sua caratteristica configurazione e con la tipica vegetazione costituita prevalentemente da conifere, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Lugano e della opposta sponda svizzera;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 15 novembre 1961, con il quale è stato apposto il vincolo di notevole interesse pubblico sulla zona sopracitata;

Vista la necessità di procedere ad una maggiore precisazione dei confini della zona predetta, la cui delimitazione — così come inserita nel sopracitato decreto — lascia alcuni punti imprecisati tra il territorio comunale di Porto Ceresio e gli altri Comuni finitimi;

Vista la deliberazione adottata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese nella seduta del 18 luglio 1962 con la quale viene confermato il vincolo già deliberato e maggiormente precisata la delimitazione della zona in parola;

Decreta:

Il vincolo, già deliberato sulla zona sita nell'ambito dei territori dei comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio, viene confermato e, per quanto riguarda la parte ricadente nell'ambito del comune di Porto Ceresio, i confini del vincolo stesso seguono i tratti qui appresso specificati:

1° tratto - Lunghezza: dal confine di Termini col territorio svizzero sino all'ambito della frazione di Ronco; profondità: dalla sponda del lago alla linea di livello a quota 400-433 seguendo questa sino al vallone Vignazza e continuando poi lungo la medesima (che passa a monte dell'abitato di Porto Ceresio) sino a raggiungere l'abitato della frazione di Ronco;

2° tratto: comprende tutto il territorio compreso nel triangolo formato dalla sponda del lago, la strada provinciale Varese-Porto Ceresio e la strada ferrata sino all'edificio della stazione delle ferrovie dello Stato;

3° tratto - Lunghezza: dalla stazione delle ferrovie dello Stato alla località San Pietro; profondità: dalla sponda del lago sino a 100 metri nell'entroterra così che ne risulti una profondità costante per tutta la fascia in parola;

4° tratto - Lunghezza: tutta la fascia costiera che si estende dalla località San Pietro sino al confine col territorio del comune di Brusimpiano; profondità: tutta quella compresa tra la sponda del lago e la linea di confine con il territorio comunale di Cuasso al Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio provve-

dano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 settembre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 3 - Adunanza del 18 luglio 1962

Addì 18 luglio 1962, alle ore 9,30, la Commissione per la tutela e protezione delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 10 luglio 1962, n. 5058/LP., si è riunita nella sala di Giunta dell'Amministrazione provinciale di Varese con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente chiama quindi in trattazione il n. 9 dell'ordine del giorno:

9) PORTO CERESIO - Rettifica del provvedimento adottato nell'adunanza del 22 dicembre 1959.

Viene sentito il rappresentante del comune di Porto Ceresio il quale fa presente alla Commissione che la delimitazione del vincolo, così come inserita nel decreto del 30 ottobre 1961 lascia alcuni punti imprecisati e genera confusione circa i confini tra il territorio comunale di Porto Ceresio e quello dei Comuni finitimi.

La Commissione, riprendendo in esame la questione e rifacendosi alle deliberazioni adottate nell'adunanza del 22 dicembre 1959, conferma il vincolo già deliberato e procede ad una maggiore precisazione della zona allo stesso sottoposta delimitandola come segue;

Confermando, anzitutto, che il vincolo già deliberato interessa tutta la fascia rivierasca del territorio comunale di Porto Ceresio dal confine di Termini col territorio svizzero sino al confine con il territorio del comune di Brusimpiano, precisa che la larghezza di tale fascia vincolata varia a seconda delle caratteristiche particolari che la fascia medesima assume nei vari tratti, dalla sponda, procede per la delimitazione della larghezza identificando, come segue, (partendo dal confine svizzero fino a raggiungere quello di Brusimpiano e seguendo l'andamento della costa sulla carta topografica alla scala di 1:25.000) secondo i tratti qui appresso specificati:

1° Tratto - Lunghezza: dal confine di Termini col territorio svizzero sino all'abitato della frazione di Ronco; Profondità: dalla sponda del lago alla linea di livello a quota 400-433 seguendo questa sino al vallone Vignazza e continuando poi lungo la medesima (che passa a monte dell'abitato di Porto Ceresio) sino a raggiungere l'abitato della frazione di Ronco;

2° Tratto: comprende tutto il territorio compreso nel triangolo formato dalla sponda del lago, la strada provinciale Varese-Porto Ceresio e la strada ferrata sino all'edificio della stazione delle ferrovie dello Stato;

3° Tratto - Lunghezza: dalla stazione delle ferrovie dello Stato alla località San Pietro; Profondità: dalla sponda del lago sino a 100 metri nell'entroterra così che ne risulti una profondità costante per tutta la fascia in parola;

4° Tratto - Lunghezza: tutta la fascia costiera che si estende dalla località San Pietro sino al confine col territorio del comune di Brusimpiano; Profondità: tutta quella compresa tra la sponda del lago e la linea di confine con il territorio comunale di Cuasso al Monte.

Esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente toglie la seduta alle ore 12,30.

Il presidente: avv. Aldo LOZITO

Il segretario: dott. Alessandro CARINI

(8688)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto ministeriale n. 6366/4270 in data 29 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 1963, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 364, è stata determinata in via definitiva in L. 1.081.797,55 (lire unmilioneottantunomilasettecentonovantasette e cent. 55), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Comacchio (Ferrara), della superficie di ettari 13.71.73 nei confronti della Ditta BOCCACCINI Guido fu Natale e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 565.299 (lire cinquecentosessantacinquemiladuecentonovantanove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.645.000 (lire unmilioneseicentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura - Sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 129 del 16 maggio 1963.

(8629)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1963, registro n. 14 foglio n. 312, viene respinto il ricorso straordinario in data 22 maggio 1960, proposto dal perito agrario Aldo Garzia, dipendente dal Consorzio fito-sanitario obbligatorio di Napoli e Caserta, avverso l'equiparazione del ricorrente al personale della categoria seconda degli avventizi dello Stato.

(8678)

Rettifica perimetro Consorzi di bonifica Corno e Stella con sede in Udine

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1963 al registro n. 15, foglio n. 50, le zone di Ha. 546.66.10 sono state estromesse dal comprensorio del Consorzio di bonifica Corno, la cui superficie si riduce ad Ha. 14.329.72.76, e sono state aggregate al comprensorio del Consorzio di bonifica Stella, la cui superficie risulta ampliata ad Ha. 20.247.17.96.

(8677)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Napoli colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Napoli, colpite nell'anno 1961, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Acerra.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(8662)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ragusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Ragusa, colpite nell'anno 1961, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(8661)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Siracusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Siracusa, colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Augusta, Cassaro, Carlentini, Francoforte e Lentini.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(8658)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1963, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 48, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 24 settembre 1960 dal signor Marin Giusto, nato a Zlarin il 25 marzo 1888, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, è stato respinto perchè infondato.

(8705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,61	622,55	622,55	622,56	622,60	622,55	622,56	622,55	622,55	622,57
$ Can.	577,06	577,30	577,35	577,50	576,75	577,40	577,40	577,35	577,40	577,30
Fr. Sv.	144,22	144,28	144,28	144,285	144,30	144,28	144,265	144,28	144,28	144,27
Kr D.	90,21	90,17	90,15	90,13	90,30	90,16	90,13	90,17	90,15	90,15
Kr N.	87,01	87 —	87,02	86,985	87,05	87 —	86,985	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,84	119,92	119,90	119,87	119,80	119,90	119,86	119,87	119,90	119,90
Fol.	172,81	172,81	172,80	172,78	172,75	172,85	172,78	172,88	172,88	172,85
Fr. B.	12,47	12,468	12,4675	12,465	12,47	12,47	12,468	12,45	12,47	12,47
Franco francese	127,04	126,94	126,92	126,9575	127,05	126,95	126,91	127 —	126,95	127 —
Ls	1741,89	1741,50	1741,70	1741,65	1741,50	1741,80	1741,60	1741,95	1741,80	1741,30
Dm. occ.	156,49	156,49	156,48	156,50	156,43	156,45	156,465	156,47	156,45	156,48
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,11	24,11	24,05	24,11	24,1075	24,12	24,11	24,11
Escudo Port.	21,71	21,71	21,70	21,7125	21,70	21,71	21,70	21,72	21,71	21,71

Media dei titoli dell'11 ottobre 1963

Rendita 5 % 1935	109,65
Redimibile 3,50 % 1934	89,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1963

1 Dollaro USA	622,56
1 Dollaro canadese	577,45
1 Franco svizzero	144,275
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	86,985
1 Corona svedese	119,865
1 Fiorino olandese	172,78
1 Franco belga	12,466
1 Franco francese	126,934
1 Lira sterlina	1741,625
1 Marco germanico	156,482
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,706

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da un colloquio, per il conferimento di sei posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica nelle Scuole e Istituti d'arte, nei Licei artistici, nelle Accademie di belle arti e nei Conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate le norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 1962 con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di ispettori centrali per la istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie appresso specificate:

1) Materie plastiche (decorazione plastica, ceramica, lavorazione del legno, lavorazione artistica dei metalli, pietre dure) e storia delle arti applicate negli Istituti e Scuole d'arte: 1 posto.

2) Materie artistiche nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici: 1 posto.

3) Materie scientifiche e tecnologiche negli Istituti e nelle Scuole d'arte: 1 posto.

4) Strumenti a tastiera: 1 posto.

5) Strumenti ad arco: 1 posto.

6) Strumenti a fiato: 1 posto.

Art. 2.

I concorsi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo sono riservati ai direttori degli Istituti e delle Scuole d'arte ed ai professori ordinari delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, i quali rivestano qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di Sezione o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

Il concorso di cui al n. 3) del precedente articolo è riservato al personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea:

a) direttori degli Istituti e delle Scuole d'arte;

b) professori ordinari dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, i quali rivestano la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di Sezione o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

I concorsi di cui ai numeri 4), 5) e 6) dello stesso articolo sono riservati ai direttori ed ai professori ordinari dei Conservatori di musica, i quali rivestano la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a direttore di sezione o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a consigliere di 1ª classe.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi divisione 3ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè la sede di servizio;

d) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) di non essere stati sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

I candidati al concorso di cui al n. 3) dell'art. 1 del presente decreto dovranno inoltre dichiarare il titolo di studio posseduto specificando presso quale Università o Istituto superiore lo abbiano conseguito e in quale data.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti

1) *curriculum* documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente ufficio del Ministero.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la richiesta documentazione e le pubblicazioni di cui al successivo art. 6 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno fare pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, musicale, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la direzione: « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione artistica ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad altri Uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto saranno nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte come segue:

A) Concorsi a posti di ispettore centrale per le materie plastiche e la storia delle arti applicate e per le materie artistiche: tre professori di Università o d'Istituto di istruzione universitaria o di Accademia di belle arti, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

B) Concorso a posti di ispettore centrale per le materie scientifiche e tecnologiche: tre professori di Università o di Istituto di istruzione superiore, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

C) Concorsi a posti di ispettore centrale per strumenti a tastiera, strumenti ad arco e strumenti a fiato: un professore di Università, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e tre esperti in materia musicale a scelta del Ministro.

Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle suddette Commissioni, sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi coloro che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con speciale riferimento alle esigenze relative agli insegnamenti per i quali i singoli concorsi sono stati banditi, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento delle loro attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione delle Commissioni.

Art. 11.

Le graduatorie generali di merito di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 65 punti sui 100 a disposizione delle Commissioni.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Sarà dichiarato vincitore il primo in graduatoria di ciascun concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia e decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 8 del citato testo unico.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Divisione 2ª) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata, a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dall'Ispettorato per l'istruzione artistica, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale i concorsi si riferiscono.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale concorrono;

C) i candidati al concorso di cui al n. 3) dell'art. 2 del presente decreto dovranno inoltre produrre il diploma originale del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1963
Registro n. 57, foglio n. 38.

(8297)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero di grazia e giustizia spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 29 settembre 1963).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili n. 3 (tre) posti di aiutante di 2ª classe spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere diposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

I tre sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile potrebbero essere destinati a prestare servizio in una delle seguenti sedi: Belluno, Caltanissetta, Nicosia, Pavia, Siracusa e Verbania.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(8674)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, bandito con decreto ministeriale 11 luglio 1962.

Le prove scritte di esame del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, avranno luogo in Roma, nei locali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro, via Aureliana n. 7, nei giorni 6 e 7 novembre 1963, con inizio alle ore 8.

(8728)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.